

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M.mo (CS)

Telefono 0985/8874 - Fax 0985/8874109

**ORDINANZA N° 28/15 di registro**

## **ISPEZIONE SELETTIVA DEI SACCHETTI ABBANDONATI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'articolo 198 del D.Lgs152 del 3 Aprile 2 e s.m.i 2006 "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei Rifiuti solidi urbani e assimilati;

**VISTO** l'articolo 192 del D.Lgs152/06, che dispone che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;

**RIHIAMATE** le precedenti ordinanze sindacali n. 80 del 24 giugno 2013, con cui si stabilivano orari e modalità di conferimento dei RR.SS.UU. e dei rifiuti assimilabili, fissando le relative sanzioni a carico dei trasgressori e la n° 22 del 21/04/2015, nella quale veniva disposto il divieto assoluto di conferimento dei R.S.U. da parte dei cittadini dei comuni limitrofi;

**VISTE** le numerose segnalazioni da parte della ditta "ECOLOGIA FALZARANO S.r.l." appaltatrice del servizio di raccolta dei R.S.U. di questo Comune, con le quali lamenta l'abbandono incontrollato dei sacchetti dei R.S.U. fuori dagli appositi cassonetti da parte di cittadini anche dei Comuni limitrofi;

**CONSIDERATO** che non è mai stato possibile identificare i responsabili di tali abbandoni, nonostante diversi controlli, in quanto per poter imporre la prescritta sanzione legalmente, occorre identificare il trasgressore mentre commette l'abuso e ciò è oggettivamente difficile;

**RITENUTO** che l'abbandono dei rifiuti, oltre ad essere un segno di inciviltà, risulta essere una mancanza di rispetto verso tutti quei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti in osservanza delle norme vigenti, e soprattutto rappresenta pericolosi elementi di rischio, in quanto gli abbandoni avvengono ai margini delle strade e ciò può causare anche rischi per la circolazione soprattutto per motociclisti e ciclisti, inoltre attrae la presenza di animali ed insetti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;

**CHE** per prevenire e reprimere tali abusi, si ritiene indispensabile effettuare dei controlli selettivi e non generalizzati di alcuni sacchetti di immondizia abbandonati al di fuori dei cassonetti dei R.S.U. al fine di assumere informazioni utili all'individuazione del soggetto trasgressore ed emettere la conseguente sanzione;

**RITENUTO** che pertanto il presente provvedimento viene adottato al solo scopo di prevenire abusi ben circoscritti e limitati organizzando un servizio di controllo in modo tale da rimuovere qualsiasi scusante da parte di coloro che adottano comportamenti incivili;

**VISTO** il provvedimento a carattere generale del Garante della Privacy del 14 luglio 2005 in cui sostanzialmente viene riconosciuta la possibilità di tali ispezioni e luoghi di diversa dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza ( art 13 legge 24/11/1981 n° 689);

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267

**VISTA** la propria competenza in materia;

### **D I S P O N E**

Che vengano effettuati controlli selettivi e non generalizzati, dei sacchetti contenenti rifiuti e del materiale ingombrante abbandonato nei pressi dei cassonetti dei R.S.U. con particolare attenzione nelle zone del territorio comunale dove con maggior frequenza avvengono abbandoni, al fine di accertare l'identità del colpevole e imporre la relativa sanzione;

Che gli operatori della ditta "ECOLOGIA FALZANO S.r.l." avvertano l'Ufficio ambiente del Comune o direttamente la Polizia Municipale del luogo di tali abbandoni al fine di programmare eventuali verifiche;

Di stabilire che tale controllo sarà eseguito dagli agenti di Polizia Municipale con personale della ditta "ECOLOGIA FALZARANO S.r.l.", nel pieno rispetto della Privacy, in conformità a quanto stabilito in materia dal garante con provvedimento del 14/07/2005;

### **O R D I N A**

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, sia sanzionata a norma del disposto dell'art 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25.00 ad un massimo di di euro 50.00, in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia.

## AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il T.A.R. Calabria entro 60 ( sessanta ) giorni dall' affissione all'albo pretorio dell'Ente in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 ( centoventi ) giorni dall' affissione citata.

### DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Belvedere Marittimo e copia della presente affissa su tutte le postazioni di cassonetti comunali.

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Cosenza, al Comando della Polizia Municipale, al Comando della locale stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Provinciale, all'Ufficio Tecnico Comunale ed all' Ufficio Ragioneria, per quanto di propria competenza.

Dalla Residenza Municipale li, 06 Maggio 2015

**IL SINDACO**  
(Ing. Enrico GRANATA)

